

ACQUA B.
di avv.
Salerno, 4.4.2010
Il cancelliere
[Signature]



2732/2010
Cron. n. 314

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO -sez. lavoro e previdenza -

Il Giudice unico dr.ssa Annamaria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 7.6.2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°3630\2006 del ruolo gen.le civile e vertente

TRA

Baldi Roberto rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio Rispoli e Filomena Focillo in virtù di mandato in calce al ricorso
Ricorrente.

E

s.a.s. M.R. Ansalone e C. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Stefania Spagnuolo in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione
Convenuto.

OGGETTO: pagamento del trattamento di fine rapporto.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.5.2006 Baldi Roberto esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della s.a.s. M.R. Ansalone e C. dal mese di luglio 1999 al mese di gennaio 2004, che aveva svolto le mansioni di subagente assicurativo, che allo scioglimento del rapporto non aveva percepito l'indennità di fine rapporto come previsto dall'art. 1751 cod. civ., chiedeva la condanna della s.a.s. M.R. Ansalone e C. al pagamento della somma di E.1119,71 maturata per il titolo dedotto, oltre accessori di legge e spese di giudizio.

La società convenuta è costituita chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese.

La domanda merita accoglimento entro i limiti accertati all'esito della c.t.u. contabile.

Anzitutto si osserva che il credito in oggetto trova fondamento nella stessa lettera di nomina a subagente del ricorrente nella quale al punto 8 viene espressamente previsto che "In caso di scioglimento del contratto di subagenzia, quali ne siano le causa, a voi sarà corrisposta una volta adempiuti gli obblighi di riconsegna di cui al punto 9 un'indennità pari all'1,50% dell'ammontare delle provvigioni liquidatevi nel corso del contratto". Le parti, dunque, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale loro riconosciuta, hanno inteso condizionare il riconoscimento di tale indennità - assimilabile di fatto all'indennità di cessazione rapporto prevista dall'art. 1751 cod. civ. - non alle molteplici condizioni previste dalla norma richiamata, bensì unicamente all'adempimento degli obblighi di riconsegna.

La circostanza che la società convenuta sia stata esonerata dalla mandante Zurich Italia, con conseguente attribuzione del portafoglio ad altro agente, non fa altro che confermare la circostanza dello scioglimento del rapporto di subagenzia tra le parti che costituisce presupposto per la maturazione del diritto all'indennità in oggetto.

Rilevato, inoltre, che non è stato specificamente contestato l'adempimento dell'unico obbligo al quale è contrattualmente condizionata la liquidazione dell'indennità di cessazione del rapporto quale è quello di riconsegna delle somme incassate, del materiale e dei documenti inerenti la gestione della subagenzia, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennità richiesta.

All'esito della c.t.u., disposta al fine di quantificare i crediti maturati a tale titolo l'ausiliario ha concluso che questi ultimi ammontano alla somma complessiva di E. 1040,03.

La domanda attorea viene, dunque, accolta entro tali limiti e, ritenuti utilizzabili i conteggi del c.t.u. in quanto corretti ed analitici, oltre che elaborati sulla base dei dati relativi alle provvigioni maturati emergenti dalla documentazione in atti e non specificamente contestati da parte convenuta, quest'ultima è condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma suindicata; tale importo dev'essere maggiorato degli interessi legali da calcolarsi sulle somma annualmente rivalutate secondo indici istat maturati dalla scadenza dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Uguualmente a carico della società convenuta sono poste le spese di c.t.u. liquidate sempre in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna s.a.s. M.R. Ansalone e C. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di E.1040,03 maturata per il titolo dedotto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.927,00, di cui €.390,00 per onorario, €.434,00 per diritti ed €.103,00 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa.

Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di consulenza tecnica liquidate in favore del dr. Manzo Enrico nella complessiva somma di E.275,00, di cui E.225,00 per onorario ed E.50,00 per spese forfettariamente determinate, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.

Così deciso in Salerno lì 7.6.2010

Il Giudice


Il Giudice
7.6.2010 100701

